RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

Art. 1

Servizi, classificazione e dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato

Il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e' addetto ai servizi relativi:

a) agli affari generali e amministrativo-contabili;

b) all'attivita' professionale;

c) all'informazione e alla documentazione. Il personale di cui al precedente comma 1 e' classificato nelle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge 1 luglio 1980, n. 312. I contingenti di qualifica sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge. A successive eventuali variazioni si provvedera' nei modi di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato
Estremi	Legge 15 ottobre 1986, n. 664
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ristrutturazione-dei-servizi-amministrativi-dell-avvocatura-dello/art-1-servizi-classificazione-e-dotazione-organica-del-personale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it